



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **OGGETTO: NUOVE TUTELE ALLA GENITORIALITA'**

Con il decreto legislativo n.105/2022, sono entrate in vigore alcune novità sulle norme per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, nello specifico, proprio sul congedo parentale.

Di seguito le principali novità e modifiche del D. Lgs 105/2022 che prevede nuove tutele alla genitorialità.

### **Congedo obbligatorio di paternità**

- E' confermata la durata massima del congedo fissata in **10 giorni lavorativi** fruibili dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (anche durante il congedo obbligatorio della madre lavoratrice). In caso di parto plurimo la durata del congedo aumenta a 20 giorni.
- Spetta al padre che lavora anche in aggiunta al congedo di paternità "alternativo" al congedo di maternità della lavoratrice
- Per tutto il periodo è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

### **Congedo parentale**

- la novità più importante riguarda l'indennità del 30%. In passato, questa indennità spettava solo se la richiesta di congedo avveniva entro i sei anni del figlio/a e per un totale di sei mesi. Dal settimo anno in poi si poteva restare a casa, ma senza percepire alcuna forma di compenso.
- ora il diritto all'indennità, pari al 30% della retribuzione è esteso dal sesto anno fino al dodicesimo anno di vita del bambino.
- la durata dell'astensione è stata inoltre ampliata da 10 a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore in caso di affidamento esclusivo.
- Il periodo indennizzato al 30% passa da 6 a 9 mesi complessivi, fruibili da entrambi i genitori congiuntamente, frazionati in tre mesi per ciascuno non trasferibili reciprocamente, a cui si aggiungono ulteriori tre mesi fruibili in alternativa tra loro. Anche il genitore solo, o con affidamento esclusivo, beneficia di questa estensione, avendo diritto a un congedo indennizzato fino a 9 mesi (contro i precedenti 6).
- l'indennità del 30% dovrà essere calcolata oltre che sulla retribuzione media giornaliera anche sul rateo giornaliero delle mensilità aggiuntive, in precedenza escluso dal conteggio (la base di calcolo corrisponderà a quella del congedo di maternità).
- Durante la fruizione dell'istituto si maturerà l'anzianità di servizio e, a differenza del passato, non si avrà alcuna decurtazione di ferie, riposi e tredicesima. Quest'ultimi in particolare matureranno, a



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)



differenza degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

### Lavoro agile

- I datori di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto, sono tenuti a dare priorità alle richieste svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile delle lavoratrici e dei lavoratori:
  - con figli fino a 12 anni di età
  - con figli in condizioni di disabilità (senza alcun limite di età)
- La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata.  
Precedentemente era prevista la priorità alle richieste:
  - delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità
  - dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

### Lavoratrici autonome e libere professioniste

Oggi le due categorie di lavoratrici hanno diritto all'indennità di maternità per il periodo che va da due mesi antecedenti la data del parto ai tre mesi successivi.

- Il decreto estende, a entrambe le due categorie, il diritto all'indennità in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza accertate dall'Asl.
- Il congedo parentale (3 mesi entro il primo anno di vita del bambino) potrà essere utilizzato anche dal lavoratore padre, e non solo dalla lavoratrice madre.

### Lavoratrici e lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata

- È esteso il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.
- Aumenta anche il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono essere goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi (di cui tre riservati a ciascun genitore, più un ulteriore periodo di tre mesi fruibile alternativamente tra i due).

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti ed approfondimenti del caso.

Distinti saluti.

**Studio Dafe STP S.r.l.**



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: info@dafe.it